



Scheda informativa 2

Data 17 marzo 2008

Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica

La legge sull'energia prevede tre modelli per la promozione delle energie rinnovabili:

1. La remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica e l'obbligo, per i gestori di rete, di ritirare elettricità generata da energie rinnovabili (modello 1).
2. Contratti tra produttori e gestori di rete (libero mercato). Le imprese d'approvvigionamento elettrico sono tenute, per legge, a concludere tra loro accordi sulla fornitura di quantità aggiuntive di elettricità generata da energie rinnovabili ai propri clienti e sulla negoziazione del plusvalore ecologico di tale elettricità (modello 2).
3. Obbligo dei gestori di rete di ritirare elettricità generata da energie rinnovabili e di retribuir-la a prezzi d'acquisto orientati al mercato (modello 3).

L'ordinanza sull'energia contiene disposizioni esecutive in merito a questi modelli, in particolare sulla remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica.

Chi produce secondo il modello della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (modello 1) non può mettere in commercio anche il "plusvalore ecologico" dell'elettricità generata da energie rinnovabili, poiché questo è già compensato con la remunerazione per l'immissione in rete. Nei modelli 2 e 3, il produttore può mettere liberamente in commercio il plusvalore ecologico dell'energia elettrica "verde" (per es. con la vendita a "borse" dell'energia ecologica o attraverso il commercio di certificati).

Dal 1° gennaio 2009, potranno approfittare della remunerazione per l'immissione in rete tutti gli impianti che sono stati messi in esercizio oppure ampliati o rinnovati in misura considerevole dopo il 1° gennaio 2006.

Punti salienti della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete

L'ordinanza sull'energia fissa, per ogni tecnologia produttiva (energia idroelettrica fino a 10 megawatt, energia fotovoltaica, energia eolica, geotermia, biomassa e rifiuti da biomassa) e



categoria di impianto, la relativa remunerazione per l'immissione in rete. Per finanziare tale remunerazione e per coprire i costi dell'attuale sistema dei 15 centesimi, delle fideiussioni per gli impianti geotermici, delle gare pubbliche nonché le spese procedurali, viene riscosso un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione pari al massimo a 0,6 cent./kWh. I gestori di rete possono scaricare il costo di tale supplemento sui consumatori finali.

Questo supplemento massimo di 0,6 cent./kWh non può essere superato. La legge sull'energia e l'ordinanza sull'energia fissano quindi, per ciascuna tecnologia, un tetto di spesa. Per ogni anno, quindi, la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete può essere accordata solamente a tanti impianti nuovi quanti ne consente il tetto di spesa per la relativa tecnologia.

Per consentire il rispetto del tetto di spesa nel settore fotovoltaico, l'Ufficio federale dell'energia fissa inoltre quantità aggiuntive annuali (contingenti).

Procedura di notifica

1. Notifica: gli impianti possono essere notificati alla società nazionale di rete (swissgrid AG, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg) a partire dal 1° maggio 2008 (in forma cartacea, per posta). I documenti da presentare per ciascuna tipologia di impianto sono definiti nell'ordinanza sull'energia.
swissgrid verifica la completezza della documentazione e se il progetto rientra nel tetto di spesa; nel caso degli impianti fotovoltaici, verifica che essi rientrino nella quantità aggiuntiva stabilita. Successivamente, swissgrid informa i promotori del progetto con un preavviso vincolante (decisione). Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di notifica (data del timbro postale).
2. Successivamente, entro il termine stabilito dall'ordinanza sull'energia, deve essere presentata a swissgrid una notifica dello stato di avanzamento del progetto. Fino allo scadere del termine, il posto del progetto è riservato.
3. Infine, sempre entro il termine stabilito dall'ordinanza sull'energia, deve essere presentata a swissgrid la notifica dell'entrata in esercizio dell'impianto. Anche in questo caso, fino allo scadere del termine, il posto del progetto è riservato.

Se i termini non sono rispettati, il posto viene liberato e attribuito a un altro progetto.

La remunerazione per l'immissione in rete viene corrisposta dal 1° gennaio 2009 e per l'energia prodotta a partire da tale data.

Calcolo delle remunerazioni

L'ordinanza sull'energia fissa i tassi di remunerazione per ciascun tipo di tecnologia. La remunerazione si basa sui prezzi di costo, validi nell'anno di produzione, relativi a impianti di riferimento corrispondenti alle tecnologie in ciascun caso più efficienti. La remunerazione viene calcolata in modo differenziato per tecnologie, classi di impianti e classi di potenza.

In considerazione dei prevedibili progressi tecnologici e della maturità di mercato che essi sono destinati a raggiungere, le tariffe di remunerazione saranno gradualmente ridotte per la



maggior parte delle tecnologie di produzione. Questa riduzione riguarderà di volta in volta solo gli impianti oggetto di una nuova notifica. La tariffa in vigore al momento della notifica di un impianto rimane costante, per tale impianto, per tutta la durata del periodo di remunerazione. Il periodo di remunerazione è di 20 – 25 anni, a seconda della tecnologia.

Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili

Per la gestione dei flussi di energia e di denaro che si verificano in relazione alla remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia è responsabile il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili. Esso riprende l'energia immessa in rete, oltre ad eventuali costi di regolazione, e la vende a prezzo di mercato agli altri gruppi di bilancio. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili addossa a swissgrid i costi aggiuntivi che ne risultano (differenza fra la remunerazione e il prezzo di mercato). Questa, a sua volta, riscuote dai gestori di rete il supplemento di cui sopra.

Garanzie di origine

Per garantire la provenienza e la qualità dell'energia elettrica generata a partire da fonti rinnovabili, vengono utilizzate le cosiddette garanzie di origine. Si tratta di certificati che consentono in qualsiasi momento di attribuire in modo univoco le quantità di elettricità fornita ai clienti privati alle diverse qualità (per es. energia idroelettrica, energia solare) e ai diversi impianti di produzione. Per poter ricevere le remunerazioni, i gestori di impianti che producono secondo i modelli 1 e 2 di cui sopra devono far rilevare la quantità di elettricità immessa in rete dall'organismo di emissione delle garanzie di origine. La registrazione degli impianti e delle quantità di elettricità viene effettuata da swissgrid.

L'attuale sistema dei "15 centesimi" non scompare

Ai produttori indipendenti che hanno finora ricevuto la remunerazione per l'immissione di energia sulla base della precedente legge sull'energia (i cosiddetti "15 centesimi") vengono garantiti i diritti acquisiti. Se gli impianti in questione vengono risanati o rinnovati e se soddisfano i requisiti, questi produttori possono passare al nuovo sistema. Anche i costi aggiuntivi dovuti a queste remunerazioni (circa 25-30 milioni di franchi l'anno fino al 2025 / 2035) sono finanziati attraverso il supplemento di al massimo 0,6 cent./kWh di cui sopra. Inoltre, si applicano per analogia tutte le disposizioni relative all'etichettatura dell'elettricità e alle garanzie di origine.

Ulteriori informazioni

Dal 1° maggio 2008, l'Ufficio federale dell'energia metterà a disposizione guide applicative per le singole tecnologie (www.bfe.admin.ch).

Da subito, sul sito Internet dell'UFE, sono a disposizione risposte alle domande più frequenti (FAQ).